



**COMUNE DI NORBELLO**  
PROVINCIA DI ORISTANO

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

N° 9	02/09/2009
Oggetto:	Determinazione dei criteri generali per l'approvazione del regolamento per l'affidamento di incarichi esterni. -

L'anno *Duemilanove*, addì *Due*, del mese di *Settembre*, alle ore **10.00**, in Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, il Dr. Mario Carta, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del **Consiglio Comunale**, conferitigli con Deliberazione della Giunta Regionale n° 33/4, del 16.07.2009 e con Decreto n. DECP/83, del 17.07.2009 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di **Commissario Straordinario**, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, delibera in merito all'oggetto.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che, ai sensi dell'art. 7, del TUEL, approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii., nel rispetto degli principi fissati dalla legge e dello statuto, gli enti locali adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e, in particolare, per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici per l'esercizio delle funzioni;

Visto, in particolare, l'art. 42, comma 2, lettera a), del TUEL, il quale prevede in capo agli organi di indirizzo e controllo politico ed amministrativo la competenza in materia di statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, inerente i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto, inoltre, che l'art. 42, comma 2, lettera b), del TUEL, prevede in capo agli organi di indirizzo e controllo politico e amministrativo, anche la competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere in dette materie;

Evidenziato che l'art. 48, comma 3, del TUEL, pone in capo agli organi esecutivi la competenza per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dagli organi di indirizzo e controllo politico ed amministrativo.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii., il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto di appositi principi.

Visto l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, così come riformulato da ultimo dall'art. 46, del D. Lgs. 25 giugno 2008, n° 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n° 133;

Dato atto che l'art. 3, comma 56, della L. 24 dicembre 2007, n° 244 (c.d. legge finanziaria 2008), così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n° 133, stabilisce che:

*“Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”;*

Visto l'art. 3, comma 55, della L. n° 244/07, così come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. n° 112/08, convertito nella L. n° 133/08, il quale stabilisce che: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o

*previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267".*

Evidenziato che l'art. 3, comma 56, della L. n° 244/07, così come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. n° 112/08, convertito nella L. n° 133/08, demanda al regolamento degli uffici e dei servizi la determinazione dei limiti, dei criteri e delle modalità per l'affidamento di ogni tipo di incarico esterno di collaborazione autonoma;

Ritenuto, pertanto, opportuno integrare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Del. G.C. n° 13, del 01/03/2000 e dettare i criteri generali che dovranno essere poi trasfusi nel predetto regolamento, relativi ai limiti, ai criteri ed alle modalità per l'affidamento di ogni tipo di incarico esterno di collaborazione autonoma;

Ravvisata la necessità di stabilire i criteri generali ai quali la Giunta Comunale, dovrà attenersi nell'approvazione del regolamento per l'affidamento degli incarichi esterni;

Considerato che i criteri generali, sopra evidenziati, si ispirano ai principi di economicità, efficacia, efficienza, libera concorrenza, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;

## **D E L I B E R A**

Di stabilire, in ragione di quanto premesso, i criteri generali per l'assegnazione di incarichi esterni, ai quali la Giunta Comunale si dovrà attenere per l'approvazione del regolamento per l'affidamento di incarichi esterni, come appresso elencati:

1. gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, sia di natura occasionale o coordinata e continuativa, sulla base di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii. e dall'art. 110, comma 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, fatte salve le competenze affidate dall'ordinamento agli organi istituzionali dell'ente, vengono assegnati dai responsabili dei servizi per le prestazioni rientranti nella loro competenza, sulla base di un programma annuale, approvato dal Consiglio Comunale, oppure approvato contestualmente alla relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione;

2. gli incarichi possono essere conferiti solo nel caso di impossibilità oggettiva o soggettiva di utilizzare risorse umane interne;

3. gli incarichi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) *riferiti a progetti specifici e determinati;*  
b) *la prestazione deve essere di natura temporanea e di comprovata specializzazione, anche universitaria, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge;*

c) *i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta;*

d) *gli incarichi assegnati devono essere pubblicizzati, utilizzando allo scopo, ogni possibile modalità;*

e) *l'incarico può essere conferito, prescindendo dalla comprovata specializzazione universitaria, quando trattasi di contratti d'opera per attività che possono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali,*

*ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore (geometri, periti, agronomi, etc.);*

*f) la spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi è individuata all'interno del bilancio di previsione annuale;*

4. gli incarichi devono essere assegnati, di norma, con procedure comparative, con la possibilità di poter prevedere procedure particolari per gli incarichi di importo inferiore ai 20.000,00 euro annui lordi, così come consentito per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

5. possono essere previsti conferimenti di incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, per i casi in cui ricorrano le seguenti condizioni:

*a) quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative, di cui al precedente articolo, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;*

*b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate, in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione, oppure per attività relative a prestazioni per le quali si richiedono particolari e specifiche competenze non comparabili;*

*c) per prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso, l'attività complementare potrà essere affidata, senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;*

*d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che un solo soggetto può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;*

*e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati e co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche, dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione, per l'individuazione dei soggetti attuatori;*

*f) per tutti gli incarichi relativi a collaborazioni occasionali o coordinate e continuative ed a prestazioni d'opera di limitato importo, intendendo per tali quelle di minor entità entro la soglia di 5.000,00 euro annui lordi;*

6. Specificazione delle condizioni di esclusione e, quindi, di non applicazione dei suddetti criteri nei seguenti casi:

*a) per gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; per l'individuazione dei componenti di tali organismi saranno, comunque, rispettati i vincoli di pubblicità previsti dal regolamento;*

*b) per gli incarichi inerenti le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili (indicate al comma 6, dell'art. 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii., in quanto compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici). Il conferimento di tali incarichi non comporta l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore. In ogni caso, devono essere pubblicizzati tutti gli incarichi che prevedono un compenso;*

*c) per il conferimento degli incarichi di progettazione, in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo, di cui all'art. 90, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, nonché per il*

*conferimento degli incarichi previsti da tale provvedimento, ivi compresi gli incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio, rimangono vigenti le previsioni normative, relative alle specifiche attività, che determinano i requisiti di collaborazione o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica. Per gli incarichi sotto la soglia di 100.000,00 euro, devono essere rispettate le procedure di trasparenza e comparazione previste dall'art. 91, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, che troveranno concreta attuazione nel regolamento;*

Di dare atto che i criteri generali di cui sopra, relativi ai limiti, ai criteri e alle modalità per l'affidamento di ogni tipo di incarico esterno di collaborazione autonoma, dovranno essere poi trasfusi nel futuro regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

Letto, approvato e sottoscritto. -

**Il Commissario Straordinario**  
**Dr. Mario Carta**

**Il Segretario Comunale**  
**Dr. Giuseppe Mura**

❖ PARERI, AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

p. Il Responsabile del servizio  
Dr. Giuseppe Mura

N.B. - Il parere è stato emesso dal Direttore Generale, in sostituzione del Responsabile del servizio, assente per ferie. -

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° \_\_\_\_\_. -

Norbello, li 02/09/2009

Il Segretario Comunale  
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello li 02/09/2009

Il Segretario Comunale  
Dr. Giuseppe Mura